

A	<input type="checkbox"/> Denuncia art. 139 T.U. DPR 1124/1965 art- 10 D.Lgs. 38/2000 (DPR 27/4/04)
B	<input type="checkbox"/> Referto giudiziario ai sensi art. 365 c.p.
C	<input type="checkbox"/> Primo certificato medico di malattia professionale – Denuncia Art. 52 T.U.
1	Lavoratore (cognome e nome) nato a _____ il _ / _ / _ Indirizzo _____ tel _____
2	Datore di lavoro Indirizzo _____
3	Malattia : (cod. _____)
4	Lavorazione o sostanze alle quali è attribuita la malattia : I primi sintomi sono stati avvertiti il (mese / anno) ____ / ____ Notizie sul decorso della malattia _____ Il lavoratore si è astenuto dal lavoro a causa della malattia? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Il primo giorno di astensione dal lavoro è stato il ____ / ____ / ____ Il lavoratore é/era sottoposto a sorveglianza sanitaria? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
5	Il lavoratore è affetto da precedenti stati patologici? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (Se Si indicarli qui sotto) Precedenti stati patologici _____ E' invalido civile? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Percepisce rendita INAIL? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No E' pensionato INPS? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
6	Disturbi accusati dal lavoratore: _____
7	Esame obiettivo e referti di eventuali accertamenti praticati (accertamenti da allegare in copia) _____ _____
8	Diagnosi : L'affezione determina inabilità assoluta al lavoro? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Dal ____ / ____ / ____ per n. ____ giorni, riprende il lavoro il ____ / ____ / ____ Terapia effettuata _____ Eventuali provvedimenti adottati: l'assistito si presenterà il ____ / ____ / ____ per: <input type="checkbox"/> accertamenti e cure ambulatoriali presso _____ <input type="checkbox"/> ricovero ospedaliero presso _____
9	L'affezione attuale ha determinato pericolo di vita? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No può dare luogo a inabilità permanente? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No è aggravata da affezioni precedenti? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No è in rapporto con le cause e circostanze dichiarate? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No è stata denunciata alla Direzione Provinciale del lavoro? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
10	Eventuali osservazioni: _____
11	Visita eseguita il _ _ _ , <input type="checkbox"/> ambulatorio proprio <input type="checkbox"/> domicilio assistito <input type="checkbox"/> altrove presso _____

Luogo e data _____ / ____ / ____

IL MEDICO COMPILATORE (firma e timbro) _____

DENUNCIA, REFERTO, CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE industria, artigianato, commercio, servizi

La recente emanazione del Decreto 27 aprile 2004 (G.U. 10 giugno 2004) ha di fatto portato ad avere un elenco di malattie ad elevata probabilità, limitata probabilità o possibile origine lavorativa. Questo elenco, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000, ha uno scopo ben preciso, quello di elencare le patologie "*da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico*". Gli artt. 3 e 211 del Testo Unico (DPR 1124/1965), più volte modificati, riportano le malattie professionali tabellate (l'ultimo elenco è quello approvato con DPR 336/1994, disponibile anche sul sito internet dell'INAIL <www.inail.it> tra la normativa nazionale contenuta nella banca dati).

Il Decreto, pertanto si inserisce e non modifica il quadro normativo in vigore dal 1965, anzi dà precise indicazioni su quanto il medico, di fronte ad un caso di patologia di sospetta origine professionale, è chiamato a fare.

Analizziamo brevemente i tre differenti passaggi:

Denuncia ai sensi dell'art. 139 del Testo Unico (T.U.) così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 38/2000.

Il medico che si trovi di fronte ad una patologia presente nel Decreto 27 aprile 2004, valutata, almeno anamnesticamente, la possibilità che vi sia un rapporto con l'attività lavorativa svolta, provvede a compilare la relativa denuncia ed inviarla come previsto alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INAIL (sedi competenti per territorio) ed all'Azienda U.S.L. (Dipartimento di Prevenzione – SPISLL).. L'INAIL, sulla base della denuncia, iscrive la malattia nel registro nazionale delle malattie causate dal lavoro, ovvero ad esso correlate. Pertanto in questo caso l'istituto assicuratore non attiva il percorso per il riconoscimento della patologia denunciata in quanto questo avviene solo dopo che il datore di lavoro ha provveduto a segnalarne l'esistenza (vedi denuncia ai sensi dell'art. 52 del T.U.). Inoltre per questa denuncia non equivale al referto. L'invio della denuncia al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro non implica l'avvio della procedura prevista all'invio del referto e indicata al punto successivo. La denuncia verrà utilizzata solo a fini statistico-epidemiologici.

Referto art. 365 c.p.

Il referto è la segnalazione da inviare all'Autorità Giudiziaria (ovvero al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda U.S.L.). Da questa segnalazione parte la procedura per il riconoscimento di eventuali responsabilità nell'insorgenza della patologia.

Denuncia ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico

Si tratta di quel documento che il lavoratore consegna al datore di lavoro e quest'ultimo invia all'INAIL previa compilazione di quanto di sua competenza dal punto di vista della posizione assicurativa del lavoratore. Viene anche chiamato primo certificato di malattia professionale.

Il medico pertanto si trova di fronte all'obbligo di compilare tre differenti moduli. Le indicazioni seguenti cercano di semplificare questa procedura.

Il medico di fronte ad una patologia, di cui sospetti un origine professionale, riportata nella lista di cui al citato Decreto 27 aprile 2004, provvede a redigere la denuncia, riportando che si tratta di denuncia ai sensi dell'art. 139 del T.U. e successive modifiche. Tale modulo verrà inviato alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INAIL ed all'Azienda U.S.L. competente per territorio. La competenza territoriale è data dalla sede dell'Azienda in cui si svolge la lavorazione oggetto della segnalazione (per i lavoratori in pensione di cui non si conosca l'esatta ubicazione della Ditta sarà la sede dell'Istituto Previdenziale). Comunque lo SPISLL e' sicuramente la struttura all'interno delle Aziende Sanitarie piu'

adeguata a raccogliere queste denunce, che a differenza del referto non daranno origine ad un procedimento di indagine.

Qualora la malattia superi i 40 giorni di assenza dal lavoro, ovvero sia causa di una lesione tale da determinare un'inabilità (indebolimento permanente di un senso o di un organo) il medico dovrà redigere il referto. Tale referto, tranne nei previsti casi di esenzione, (ad esempio quando si esporrebbe il soggetto a procedimento penale perché artigiano in proprio, datore di lavoro,) sarà inviato all'Autorità Giudiziaria, ovvero alla sede del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISLL). Ovviamente il referto e la denuncia prima indicata possono, pur avendo destinatari differenti, essere inviate su un unico modello.

L'aspetto più delicato nasce quando il medico è chiamato a compilare anche il primo certificato di malattia professionale, in questo caso potrà avvalersi dello stesso modello. Il primo certificato medico (denuncia ai sensi dell'art. 52 del T.U.) dovrà essere consegnato al lavoratore assieme alle informazioni sul significato del termine di prescrizione, sul ruolo dei patronati e sul termine (15 giorni) di consegna al datore di lavoro. Qualora il lavoratore ne consegni copia al datore di lavoro, darà avvio alla procedura per un eventuale riconoscimento della tecnopatia da parte dell'Istituto Assicuratore.

Per un invio contemporaneo da parte del medico al datore di lavoro e all'INAIL dovrà essere richiesta al lavoratore l'autorizzazione, possibilmente controfirmata direttamente sul certificato. Nei casi in cui il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro, dovrebbe essere sufficiente l'invio della denuncia-certificato direttamente all'Istituto Assicuratore.

Per agevolare il medico abbiamo ritenuto utile proporre il modello allegato come guida per raccogliere tutti gli elementi minimi che devono essere riportati sulle varie certificazioni.

Qui sono elencati gli indirizzi delle Aziende per i Servizi Sanitari, delle sedi INAIL e delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL)

- SPISLL Azienda USL di Viterbo Via E.Fermi 15 01100 Viterbo
- Per le sezioni 1 e 2 Via B.Croce Tarquinia
- Per la sezione 3 Via E.Fermi 15 Viterbo
- Per le sezioni 4 e 5 Via Nepesina Civitacastellana

INAIL Sede di Viterbo Via Sabotino 1/3 01100 Viterbo

Direzioni Provinciali del Lavoro

- Sede di di Viterbo Via Cardarelli 01100 Viterbo

RIFERIMENTI NORMATIVI

T.U. DPR 1124/1965

Art. 52

Omissis

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

Art. 139

E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

Codice Penale

Omissa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale (art. 361)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.

Omissis

Omissione di referto (Art. 365)

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

D.Lgs. 38/2000

Art. 10 (Malattie professionali)

1. Omissis 2. Omissis 3. Omissis

Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico (Decreto 27 aprile 2004). Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla Azienda Sanitaria Locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

2. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la Commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le Direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

- 1) Barrare la casella / le caselle per cui lo stesso viene compilato
- 2) In caso di referto o primo certificato di sospetta malattia professionale (denuncia ai sensi dell'art. 52 del Testo Unico) compilare tutto il modulo.
- 3) Nel caso di denuncia ai sensi dell'art. 139 del Testo Unico e successive modifiche risulta sufficiente compilare le voci 1 – 2 – 3 – 10 – 11.
- 4) Invio dei moduli come da specchietto allegato

Modulo	INAIL	DIR. PROV. LAV.	SPSAL
A*	SI	SI	SI
B	NO	NO	SI
C**	SI**	NO	NO
A+B**	SI	SI	SI
A+B+C**	SI**	SI	SI

A= Denuncia art. 139 TU e successive modifiche B= Referto C= Primo certificato di malattia professionale (denuncia art. 52 TU)

SPISELL = Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

* Ha un uso solo a fini statistico-epidemiologici** Copia deve essere consegnata al lavoratore che deve essere informato sui diritti correlati e su sua autorizzazione (firmata) il certificato va inviato all'INAIL e al datore di lavoro. Tale firma non è da apporsi quando il lavoratore risulta aver cessato il rapporto di lavoro.

Accertamenti praticati: copia degli accertamenti sanitari va inviata all'INAIL e all'organo di vigilanza. Sono da allegare tutti gli accertamenti che hanno portato alla compilazione del modulo e tutti gli accertamenti, eventualmente posseduti, che dimostrino un aggravamento della patologia oggetto della segnalazione.

